

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
UN CALCOLATORE MULTINODO CON POTENZA DI CALCOLO ALMENO 10.5 TFlops
DA INSTALLARE PRESSO LA UOS DI MILANO DEL CNR-IENI
C.I.G.:4340682C17. C.U.P.: B51C12000330006

TRA

L'Istituto di Energetica e Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche C.F. 80054330586 - P.I. 02118311006, con sede in Milano, Via Roberto Cozzi n. 53, rappresentata dal dott. Ubaldo Carretta, Responsabile Pro Tempore della UOS IENI Milano (di seguito indicata UOS-IENI-Milano)

E

la Ditta rappresentata da come da certificato rilasciato dalla Camera di Commercio il con sede in, Via cod.Fisc./PIVA, (di seguito indicata Ditta) si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'acquisto di UN CALCOLATORE MULTINODO CON POTENZA DI CALCOLO ALMENO 10.5 TFlops da installare presso l'UNITA' ORGANIZZATIVA di SUPPORTO di Milano dell'ISTITUTO PER L'ENERGETICA E LE INTERFASI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, unità operativa situata in Via Roberto Cozzi, 53, 20125 Milano.

Le attività richieste sono specificate nell'allegato "Capitolato Tecnico", dall' "offerta tecnica", e dall' "offerta economica" che costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata nei luoghi indicati dal "Capitolato Tecnico" entro centocinquanta giorni di calendario, sabato, domeniche festività incluse, decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del presente contratto.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

La Ditta è consapevole che sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre alla fornitura, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto interno, nonché l'installazione.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

L'importo, a seguito di espletamento gara al netto del ribasso è pari a Euro (..... Euro) non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento di tali importi solo dopo la consegna, l'installazione e il positivo collaudo della fornitura, nonché le eventuali verifiche sulla regolarità contributiva.

Il pagamento sarà eseguito, previa presentazione della fattura, a 60 giorni dall'approvazione dell'atto di collaudo favorevole, approvazione che deve essere prodotta non oltre 30 giorni dall'emissione dell'atto di collaudo positivo.

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

La Ditta si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente ordine, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

ART. 6 - GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA

Il calcolatore multinodo dovrà essere garantito per un minimo di 36 (trentasei) mesi dalla data del positivo collaudo. Gli interventi richiesti dovranno essere prestati On Site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Ditta contraente costituisce cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75 del d.lgs 163/2009, pari a €, mediante fidejussione bancaria n° presentata da Banca in data

E' costituita polizza assicurativa come previsto dall'art. 2 del Capitolato Tecnico con, polizza numero

ART. 7 – PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA

La Ditta in relazione all'offerta presentata si impegna a

ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Ditta di impegna a gestire in proprio e direttamente la fornitura in oggetto; in caso di mancata ottemperanza a tale impegno il presente contratto sarà considerato risolto di diritto, fatto salvo per CNR ogni diritto di risarcimento dei danni.

ART. 9 – TUTELA DEL PERSONALE

La Ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale preposto al montaggio dei sistemi forniti, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge. E' altresì responsabile dei danni arrecati a terzi ed a CNR.

La Ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di Legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi di lavoro e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.

La Ditta s'impegna al rispetto dei piani di sicurezza CNR presso i siti di installazione delle apparecchiature.

La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai lavoratori da Essa dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro per la categoria.

Resta in ogni caso convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Ditta fosse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento sarà sospeso. Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte alla Ditta soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro che ha fatto la denuncia e la Ditta stessa non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta e a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

La Ditta s'impegna a fornire al CNR quanto previsto dal D.L.vo 81/2008.

Tutta la documentazione (libri paga, modulistica, INPS e INAIL, registro infortuni, ecc.) sarà a disposizione di CNR per ogni controllo ritenuto necessario.

Qualsiasi inadempienza di cui al presente articolo darà diritto a CNR di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 C.C.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA'

Ogni eventuale inadempienza sarà segnalata da CNR per mezzo di nota scritta indirizzata alla Ditta la quale dovrà provvedere alla rimozione di quanto segnalato entro 24 ore dal ricevimento di tale nota.

E' espressamente richiamato l'art. 12 – Penali – del Capitolato Tecnico.

L'applicazione delle penali, non preclude a CNR la facoltà di valutare la gravità delle inadempienze ascrivibili alla Ditta, al fine della risoluzione del contratto che potrà avvenire con preavviso scritto di 10 giorni e senza alcun indennizzo per la Ditta.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

La Ditta assume l'obbligo di svolgere la fornitura con la massima cura e diligenza.

La Ditta è responsabile, all'atto del montaggio/smontaggio delle apparecchiature, dei locali a lei affidati, nonché dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi in essi contenuti.

La Ditta dovrà segnalare tempestivamente a CNR qualsiasi danno dovesse verificarsi.

In caso di danno irreparabile, o cui la Ditta si rifiuti di porre rimedio "a regola d'arte", CNR si rivarrà sulle somme dovute alla Ditta ed anche sulla cauzione, ove necessario.

La Ditta è responsabile dell'opera del personale da Essa dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare a CNR ed al personale CNR, ed è a tenuta al risarcimento degli stessi.

La ditta si impegna a stipulare e mantenere attiva la polizza assicurativa stabilita nell'art. 2 del Capitolato Tecnico, e richiamata nell'art.6 del presente contratto.

CNR resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La Ditta, per i beni ad essa affidati, deve altresì stipulare polizza fideiussoria, come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'oneri e richiamata nell'art.6 del presente contratto.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata a CNR al momento della stipula del contratto.

La Ditta esonera CNR da ogni responsabilità (ad eccezione di quanto previsto ex art. 2041 Codice Civile) in merito ad interventi giurisdizionali di annullamento del presente contratto, anche a seguito di sentenze sfavorevoli al CNR stesso.

ART. 12 – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA PER INADEMPIMENTI

Il presente contratto si risolverà automaticamente di diritto nel caso di inottemperanza e/o violazione da parte della Ditta ad anche una soltanto delle norme e pattuizioni qui vi contenute; fermo restando in ogni caso il diritto di CNR al risarcimento del danno.

ART. 13 – DOMICILIO

A tutti gli effetti di legge la Ditta elegge il proprio domicilio in _____-

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie che insorgessero in dipendenza del presente contratto, le parti dichiareranno competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 15 – SPESE ED ONERI FISCALI

Le spese di registro, copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico della Ditta.

ART. 16 – NORME APPLICABILI

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato:

dalle clausole in esso riportate, dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al Decreto del Presidente del CNR in data 4/5/2005 numero 0025034;

dal Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n.827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto eventualmente non disciplinato dal Regolamento CNR;

Dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006).

LA DITTA

PER IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE